



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI

Nr. R.G.
Proc. Nr.

Ordinanza di ammissione della costituzione di parte civile
(Art.74 c.p.p.)

Il Giudice di pace

rilevato che la costituzione di parte civile è avvenuta nel rispetto delle formalità e dei termini previsti dagli artt.78 e 79 c.p.p.

ammette

la costituzione di parte civile della persona offesa dal reato.

Dettato o allegato a verbale